



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO -
URBANISTICA - SUAP
Ufficio Commercio

ORDINANZA N° 34
Prot. N. 4012 del 16 MAR. 2015

Egr. Sig. LUPPINO Antonio
Leg. Rapp. ORTOLILLY SNC di
LUPPINO Antonio & C.
Via G. Bianco, 30
10040 LEINI (TO)

OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTO FISSO NEL MERCATO SETTIMANALE DI QUESTO COMUNE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che la S.V. è titolare di autorizzazione n° 201211212001098 rilasciata da questo Comune in data 21.12.2012 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica con posto fisso n° n° 1 di Piazza Morgando.

Premesso altresì che:

- l'art. 29 - comma 4 - del D.Lgs 114/98 stabilisce la revoca dell'autorizzazione nel caso di decadenza del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- il titolo II° - art. 2 - della D.G.R. 02.04.2001 - n° 32-2642 - dispone che, per i mercati a cadenza settimanale, la decadenza opera a partire dalla 18^a settimana.
- è consentito al Comune, ai sensi del titolo VI° - art. 3 - della D.G.R. 02.04.2001 - n° 32-2642 -, di valutare discrezionalmente la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in casi eccezionali debitamente comprovati, fino ad un periodo massimo di assenza di un anno.
 - a) l'art. 24 - comma 1 del vigente Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche prevede quanto segue: "Gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione di posteggio decennale, i quali, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un tempo complessivamente superiore a 4 mesi ovvero a 17 giornate nell'anno solare se titolari di concessione di posteggio con previsione di impegno per tutto l'anno o per un tempo ridotto in proporzione all'utilizzo della concessione in caso siano concessionari di posteggio con impiego

articolato su un periodo inferiore all'anno, decadono automaticamente dalla concessione del posteggio".

Atteso che risulta agli atti di questo Comune, relativamente all'utilizzo per l'anno 2014 del posteggio n° 1 in Piazza Morgando nel mercato settimanale del giovedì da parte della S.V., che alla data del 22.05.2014 sono state accumulate n° 19 assenze;

Vista la richiesta di riscontro scritto in ordine alla sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività inoltrata da questo Comune alla S.V. n° 15214 di prot. in data 25.07.2014;

Dato atto che non è pervenuto riscontro alla nota succitata;

Richiamata la NS/ comunicazione di avvio procedimento di revoca dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica n° 201211212001098 del 21.12.2012, inoltrata alla S.V. a mezzo di raccomandata a.r. - prot. n° 22592 in data 20.11.2014;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, procedere alla revoca della succitata autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica;

Visto:

- il D.LGS 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.;
- il D.Lgs 31.03.1998 n° 114 e s.m.e i.;
- la L.R. 12.11.1999 n° 28 e s.m. e i.;
- la D.G.R. 02.04.2001 n° 32-2642;
- la D.G.R. 26.07.2010 n° 20-380;
- la D.G.R. 28.02.2011 n° 39-1610;
- la D.C.C. n° 67 del 30.11.2007 avente ad oggetto: "Reistituzione del mercato settimanale, ai sensi D.G.R. n° 32/3642 del 02/04/2001 per adeguamento alle tipologie individuate negli artt. 3 e 4 della D.C.R. n° 626-3799 del 01/03/2000";
- la D.C.C. n° 68 del 30.11.2007 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento del commercio su are pubbliche";

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 29 - comma 4 - lett. B) - del D.Lgs 31.03.1998 n° 114, del Titolo III° - Capo II° e del Titolo IV - Capo VI° - della D.G.R. 02.04.2001 n° 32-2642 -, del Capo II della D.G.R. 26.07.2010 n° 20-380 così come modificata dalla D.G.R. 28.02.2011 n° 39-1610 e del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, la decadenza automatica della concessione del posteggio mercatale n° 1 in Piazza Morgando nel giorno del giovedì assegnato al sig. LUPPINO Antonio, nato a Chivasso (TO) il 31.10.1966, in qualità di legale rappresentante della ORTOLILLY SNC di LUPPINO Antonio & C. - C.F. n° 08166380017 - e la revoca dell'autorizzazione n° 201211212001098 del 21.12.2012 per l'esercizio dell'attività nel posteggio succitato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

CUORGNE', li 16 MAR. 2015

MLR



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)